



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Donato CENTRONE	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 17 dicembre 2015 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- Vista la lett. prot. n. 16 del 2 novembre 2015, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 29 ottobre 2015 dal Comune di Finale Ligure, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 45/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 29 ottobre 2015, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 16 del 2 novembre 2015 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 4 novembre del 2015 con il n. 0004062 – 04.11.2015 – SC _ LIG - T85 – A, il Comune di Finale Ligure ha inviato una richiesta di parere inerente alla liquidazione delle parcelle spettanti all'Avvocatura comunale, in presenza di compensazione di spese.

In particolare l'Ente, dopo avere precisato di non avere provveduto né ad impegnare, né a liquidare, nell'anno 2013, i compensi spettanti ai propri avvocati per le sentenze favorevoli con spese legali compensate, chiede se, nel limite previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, debbano essere considerate, oltre alle somme stanziare in bilancio per tale finalità, anche quelle, relative agli onorari di cui sopra.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative che regolano l'attività finanziaria e contabile dell'Ente.

2. La questione di merito. La giurisprudenza di controllo

L'art. 9, comma 6, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014 dispone che *“in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013”*.

L'art. 3.65 dei Principi contabili approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali prevede, altresì: *“l'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione”*.

L'art. 5.2 dei Principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, specifica che *“considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, **stanziando nell'esercizio le relative spese** che, in assenza di*

impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali>>.

Il Comune di Finale Ligure, dopo avere adottato, con deliberazione giuntale del 31 marzo 2015, n. 52, il nuovo regolamento di disciplina dei compensi professionali all'Avvocatura comunale, chiede di sapere se l'ammontare massimo dello stanziamento delle risorse da destinare per i compensi agli avvocati pari all'analogo stanziamento previsto nell'anno 2013, possa essere elevato nella misura corrispondente alle somme che in quell'esercizio dovevano essere liquidate e, viceversa, non erano state neppure impegnate.

Su una questione simile si è pronunciata la Sezione Regionale di controllo per la Puglia la quale, con la deliberazione 22 gennaio 2015, n. 49, ha sottolineato la necessità di superare un'interpretazione strettamente letterale, secondo cui gli avvocati interni non avrebbero diritto ad alcuna somma ulteriore rispetto a quelle regolarmente stanziare; ciò sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, alla luce dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, avente la finalità di *“non conculcare completamente il diritto all'incentivo e, di conseguenza, di evitare il più possibile il ricorso a professionisti esterni”* valorizzando, in questo modo, *“la capacità dell'ente di graduare la remunerazione delle prestazione professionale che ha dato luogo a casi di sentenza favorevole con vittoria di spese, anche facendo riferimento ai casi con diverso esito”*.

3. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

Il Collegio ritiene di aderire all'interpretazione proposta dalla Sezione Regionale di controllo per la Puglia, sia pure sulla base di una parziale diversa argomentazione.

Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, il Parlamento, pur concedendo agli enti locali un margine di autonomia nella eventuale corresponsione degli onorari ai propri legali interni, ha previsto un limite massimo, rappresentato dalle somme iscritte nel fondo delle risorse decentrate, che non possono superare quelle stanziare nell'esercizio 2013.

E' opportuno, peraltro, tenere presente come, secondo l'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c. (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), la compensazione delle spese, nei processi civili e amministrativi, possa essere disposta, oltre al caso infrequente di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi di **“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”**.

Si tratta, quindi, di situazioni che comportano la profusione di una prestazione intellettuale di elevatissima qualità, dovuta all'oggettiva complessità della fattispecie dedotta in giudizio, la quale di per sé giustifica una maggiore esigenza di incentivazione e di riconoscimento economico.

Tale esigenza non può essere frustrata, ad avviso di questa Sezione, dalla mera circostanza che l'ente locale, come nel caso sotteso alla presente richiesta di parere, non abbia ritenuto di rispettare le regole dei principi contabili i quali, alternativamente:

- a) prevedono la necessità di accantonare le somme relative alle passività potenziali in questo caso costituite dalle spese per onorari (art. 3.65 dei Principi dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali);

b) prevedono l'obbligo di stanziare *ex ante* le somme necessarie a retribuire la prestazione legale in caso di vittoria con compensazione di spese (art. 5.2. dei Principi applicati alla contabilità finanziaria).

In altre parole, sembra irragionevole che la volontà legislativa di consentire la possibilità di remunerare l'efficiente esercizio della professione legale interna (comportante indubbi vantaggi economici all'ente sotto il profilo di arricchimenti o di mancati impoverimenti) venga frustrata da un errore tecnico verificatosi nella originaria previsione dello stanziamento appostato nell'esercizio precedente.

L'irragionevolezza della opposta interpretazione letterale è dimostrata dal fatto che la medesima comporterebbe, nel caso limite di assenza di somme stanziate nell'esercizio 2013, l'impossibilità per gli avvocati interni di fruire di qualsiasi incentivo anche per l'esercizio 2014.

Resta però impregiudicato l'accertamento, sotto la responsabilità del Comune, dell'eventuale incidenza del mancato stanziamento – e quindi del conseguente impegno – delle somme da erogare nel 2014, sul rispetto degli obblighi imposti dal patto di stabilità interno, nonché sugli equilibri di parte corrente e di quelli complessivi di bilancio.

Pertanto si ritiene che, nel caso in questione, ben possa l'Ente aumentare le risorse stanziate per il riconoscimento di compensi professionali agli avvocati comunali interni in caso di vittoria con compensazione di spese, in una misura pari alla somma complessiva che il medesimo avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell'esercizio 2013, fermo l'adempimento degli obblighi previsti, appena richiamati.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Finale Ligure.

DISPONE

trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Finale Ligure;

pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul sito *web* della Sezione e sul sito *web* istituzionale della Corte dei Conti.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ermanno Granelli)

Depositato in segreteria il 22.12.2015

Il funzionario preposto f.f.

Antonella Sfettina